

CONVENZIONE

TRA

UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER E COMUNE DI TADASUNI

PER UTILIZZO IN DISTACCO DI PERSONALE UFFICIO TECNICO

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno _____ del mese di _____, nella sede dell'Unione dei Comuni del Guilcier, con il presente atto convenzionale, a valere tra le parti ad ogni effetto di legge; -----

TRA

1) - **Unione dei Comuni del Guilcier**, con sede legale in Via Matteotti - angolo Via S. Lucia - 09074 Ghilarza (OR), C.F. 90038340957, rappresentata dal Sig. _____, nato il _____, il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse dell'Unione medesima che in questo atto legittimamente rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede, in esecuzione della deliberazione di Giunta dell'Unione n. ____ del ____; -----

2) - **Comune di Tadasuni**, con sede legale in Via San Michele snc, 09080 Tadasuni (OR), C.F. 00074760950, rappresentata dal Sig. Mauro Porcu, nato il _____, il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, domiciliata per la carica presso la sede comunale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 13/02/2019; -----

Di seguito entrambi individuati per brevità anche come "*amministrazioni*" o "*parti*"; -

- **Premesso che**

- l'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo, distacco, etc.; -----

- la flessibilità organizzativa introdotta dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

- dopo un lungo periodo di co-progettazione, iniziato a gennaio dell'anno 2016, con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 31/01/2019, l'Unione dei Comuni del Guilcier ha stabilito di prendere atto e condividere il Progetto di Sviluppo Territoriale *"Vivi BarGui! Comunità, esperienze e percorsi intorno al Lago Omodeo"*, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 60/4 del 11/12/2018 comprensivo di tutti gli accordi, patti ed allegati; -----

- all'interno del progetto sono state previste azioni comuni che riguardano l'intero territorio delle due Unioni dei Comuni (Guilcier e Barigadu), interessate alla strategia di sviluppo e azioni specifiche che, pur avendo respiro sovracomunale, devono essere attuate in ciascuno dei comuni facenti parte delle Unioni citate; -----

- con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione del Guilcier n. 16 del 03/12/2018, si è convenuto che la stessa Unione di Comuni del Guilcier dovrà esercitare il ruolo di Soggetto Attuatore Unico del Progetto di sviluppo in questione; -----

- l'Unione dei Comuni non dispone di proprio personale in grado di svolgere le funzioni di RUP per ciascuno dei 34 progetti, inclusi nel programma e di garantire il necessario coordinamento e la messa in opera delle azioni comuni, per cui si rende necessario avvalersi della collaborazione del personale tecnico dei singoli Comuni, in via del tutto temporanea, per il periodo necessario alla realizzazione dei progetti che dovranno essere conclusi entro 36 mesi dalla stipula della convenzione attuativa con la Regione Sardegna; -----

- con nota prot. n. 175 del 04/02/2019, è stata inviata richiesta ai Comuni delle Unioni interessate di utilizzo in assegnazione temporanea presso l'Unione dei Guilcier dei tecnici comunali; -----

Tutto ciò premesso, le parti, di comune accordo, -----

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo parziale di personale del Comune di Tadasuni, da parte dell'Unione dei Comuni del Guilcier, per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, durante l'orario di lavoro dell'Ente e per n. 6 ore settimanali, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, comunque, prioritarie.

Il presente documento è finalizzato a soddisfare, in particolare, l'esigenza dei singoli Comuni e dell'Unione del Guilcier quale ente capofila di realizzare entro 36 mesi a partire dalla data di stipula della convenzione attuativa con la Regione Sardegna del Progetto di Sviluppo Territoriale "*Vivi BarGui! Comunità, esperienze e percorsi intorno al Lago Omodeo*". In virtù della presente Convenzione, non identificabile con la tipologia di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, il Comune di Tadasuni acconsente all'utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale né come comando, da parte dell'Unione, per l'espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla categoria professionale del dipendente interessato.-----

Art. 2 - Individuazione del personale utilizzato

L'Unione dei Comuni ha individuato il Dott. Ing. Alessandro Fadda - Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D1, in quanto il lavoratore interessato occupa il ruolo di Responsabile del servizio Tecnico presso il Comune di Tadasuni e tenuto conto della

relativa specializzazione e del profilo professionale di appartenenza. L'utilizzo di detto dipendente in base alla presente convenzione avviene, comunque, sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, il quale ha in effetti già manifestato il proprio assenso. -----

Art. 3 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata dal _____ e fino al _____ per complessivi mesi _____. Ciascun Ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale ed il recesso avrà decorrenza dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di recesso; salvo la necessità di in tal caso di garantire l'individuazione di un sostituto. E' sempre ammessa rinuncia da parte del dipendente interessato. -----

Art. 4 - Tempi di utilizzo del personale

La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso l'Unione dei Comuni del Guilcier e, quindi, il tempo di utilizzo è pari a n. 6 (sei) ore settimanali, da effettuarsi come da calendario stabilito tra le parti, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale contrattuale, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza.

L'Unione potrà organizzare le prestazioni del personale utilizzato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative. Al dipendente si applicano, comunque, fermo restando quanto sopra, le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego. Al fine di rendere il servizio in modo ottimale, in rapporto alle diverse esigenze che dovessero prospettarsi e, come già più volte sottolineato, nel rispetto delle priorità dell'Ente di appartenenza, il personale utilizzato, fermo restando la ripartizione delle presenze settimanali, potrà organizzare la propria attività in modo

diverso da quanto sopra stabilito, in accordo, sentito il relativo Responsabile presso l'Unione. -----

Art. 5 - Gestione del personale utilizzato

Il rapporto di lavoro del citato personale dipendente del Comune di Tadasuni, ivi compresa la disciplina relativa ad eventuali progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Unione, Ente di utilizzazione.

L'Unione utilizzerà il personale in argomento sulla base di specifico programma, definito in base al contemperamento delle proprie esigenze con quelle del Comune di Tadasuni con le seguenti modalità: -----

- Impiego del lavoratore nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alle sue specializzazioni/qualificazioni professionali; -----

- Impiego del lavoratore con modalità volte a garantire il razionale utilizzo del lavoro. -----

Art. 6 - Oneri finanziari

Il Comune di Tadasuni, in considerazione della finalità per la quale l'Unione utilizza il proprio dipendente e preso atto dell'assenza in capo all'Unione di margini di spesa del personale rinuncia a far gravare sull'Ente utilizzatore gli oneri finanziari (trattamento economico e le indennità ricorrenti), nonché i relativi costi assicurativi e previdenziali diretti e riflessi per contributi previdenziali ed assistenziali riferiti al dipendente utilizzato. Viene fatto salvo, se è in quanto dovuto, l'onere di corrispondere al dipendente utilizzato eventuali rimborsi per spese sostenute in ragione del servizio svolto presso l'Unione dei Comuni. Tale operazione viene effettuata senza alcun aumento di spesa tra Comune e Unione, in modo da applicare la logica dei vasi comunicanti. -----

Art. 7 - Verifiche inerenti la convenzione

Le Amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente convenzione in relazione alle finalità della stessa.

Le verifiche ineriscono, in particolare, le modalità di gestione del personale utilizzato.

Art. 8 - Revisioni e possibili estensioni temporali della convenzione

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare:

- il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza del personale, ai medesimi patti e per la stessa durata;

- una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti delle amministrazioni stesse.

La presente convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

Art. 9 - Eventuali modifiche della convenzione

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo, le amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi o comunque modificativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi dei due soggetti interessati. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni.

Art. 10 - Inadempimenti

Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile:

- a) - gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato;
- b) - gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente convenzione.

Art. 11 - Risoluzione della convenzione

La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti gravi inadempimenti:

- a) - quando l'Unione utilizzi il dipendente contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute o comunque in modo difforme da quanto con la stessa regolamentato;
- b) - quando il Comune di Tadasuni contravvenga ai propri impegni, in particolare, impedendo al dipendente di operare effettivamente presso l'Unione o comunque ostacolandone senza fondate ragioni l'attività presso l'Ente utilizzatore.

Art. 12 - Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni, in relazione all'esecuzione della presente convenzione, dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della convenzione.

Art. 13 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione qualora si richieda la registrazione in caso d'uso, saranno poste a carico del Comune e dell'Unione sopra costituiti in parti eguali. .-----

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Unione dei Comuni del Guilcier

Per il Comune di Tadasuni